

DIRITTO COMMERCIALE a.a. 2021-2022
Corso di laurea in Giurisprudenza
PRE-ESAME DEL 20 APRILE 2022

DISCIPLINA DELL'IMPRESA, DELL'AZIENDA, E DEI TITOLI DI CREDITO

Ai fini della validità della prova devono essere svolti necessariamente almeno 3 casi sui 5 proposti, di cui almeno 1 caso tra i 2 casi proposti con i nn.1-2

Caso 1

Tizio acquista un aratro di ultima generazione e una moto trebbiatrice in vista del futuro raccolto. Con il primo mezzo prepara il suo terreno da adibire a coltivazione di mais, in attesa di mettere a dimora 5.000 piantine ordinate da un fornitore ucraino. Tuttavia, a causa del conflitto la fornitura non parte e lui si trova costretto a comprare 30 sacchi di semi che vengono sparsi sul terreno. Poiché con questa soluzione i tempi della raccolta si allungano, Tizio decide di rifarsi in parte delle ingenti spese sostenute per il nuovo macchinario e, a questo scopo, mette un annuncio sul quotidiano locale con cui offre servizi di aratura e trebbiatura. Gli arrivano 20 richieste di cui 9 di aratura su terreni impervi per i quali è necessario l'uso di un mezzo speciale che Tizio è costretto a noleggiare.

Si chiede di:

- qualificare Tizio in base all'attività svolta;
- indicare i criteri identificativi dell'attività ritenuti essenziali dalla norma
- illustrare la disciplina applicabile alla prestazione di servizi di aratura e trebbiatura a terzi;

- Tizio è imprenditore agricolo in quanto svolge un'attività di coltivazione del fondo diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua parte essenziale di natura vegetale.
- L'esercizio dell'attività agricola essenziale, e quindi la qualifica dell'imprenditore agricolo, è il presupposto per l'individuazione delle attività connesse che sono attività astrattamente commerciali soggette alla disciplina dell'imprenditore agricolo se connotate dal criterio della prevalenza.
- L'attività di prestazione di servizi a terzi, posta in essere da Tizio in coerenza con l'attività agricola essenziale, è soggetta alla disciplina dell'art. 2135, 3° comma c.c., in quanto svolta mediante prevalente impiego delle attrezzature dell'azienda agricola giacché nel caso specifico, il macchinario ottenuto a noleggio rappresenta una minima parte delle attrezzature necessarie a porla in essere.

Caso 2

Tizio eredita un palazzo d'epoca di tre piani al centro di Cagliari e ne commissiona la ristrutturazione alla Società Alfa Srl per un corrispettivo di 500.000 euro con pagamento rateale. Al termine dei lavori si rivolge ad un architetto per la progettazione degli arredi impegnandosi al pagamento di 75.000 euro e acquista da un arredatore i mobili e la biancheria per 15.000 euro.

Periodicamente organizza una festa nel salone principale del palazzo e invita gli amici a pernottare nelle camere. Su segnalazione di uno degli ospiti, un famoso tour operator gli chiede di inserire la struttura nel circuito, garantendogli un importo fisso settimanale di 250 euro incluse le spese di pulizia, il servizio colazione e il servizio di portineria di cui si occuperà direttamente il tour operator. Tizio accetta.

Non ricevendo più pagamenti, la Alfa Srl chiede a Tizio l'immediato pagamento del credito residuo di 300.000 euro ma la raccomandata con la diffida gli torna indietro con la dicitura "trasferito all'estero". Stessa sorte hanno l'architetto e l'arredatore.

Si chiede di:

- qualificare Tizio nella prospettiva dell'impresa;
- individuare se i creditori potranno ottenere il soddisfacimento del credito in base alla disciplina della crisi o del diritto comune delle obbligazioni.

- Tizio non è imprenditore in quanto la sua condotta non integra gli estremi dell'attività produttiva ossia creatrice di nuove utilità ma assume la forma dell'attività di godimento. Egli infatti si limita a trarre le utilità derivanti da un bene di sua proprietà senza dar luogo ad incrementi di ricchezza. (Cian p. 14)

- Esclusa la qualità di imprenditore in capo a Tizio, i suoi creditori potranno presentare istanza di liquidazione controllata o agire individualmente per ottenere il pagamento in base alle ordinarie regole di diritto civile.

(Cian, p. 304)

Caso 3

Tizio, imprenditore attivo nella produzione di manufatti per l'edilizia operante in Lombardia, perde l'azienda a una partita di poker con Caio noto giocatore d'azzardo. Stipulano l'atto di trasferimento davanti a un notaio il quale provvede all'iscrizione nel registro delle imprese. Dopo un paio di giorni Caio incontra a una festa Sempronio, produttore di cemento e rifornitore di Tizio, gli comunica di essere succeduto nell'azienda di Tizio e lo invita a una partita di poker ma Sempronio rifiuta.

Il mese successivo i pagamenti delle forniture di cemento non avvengono con regolarità e ci sono problemi anche con gli ordini. Sempronio recede dal contratto e propone a Tizio di costituire con lui una società in nome collettivo nella zona industriale di Lecce per la produzione di tegole.

Si chiede di:

- Qualificare il trasferimento dell'azienda da Tizio a Caio e individuare gli effetti conseguenti.
- Valutare la legittimità del recesso di Sempronio e indicarne i motivi.
- Valutare le conseguenze di un'ipotetica costituzione di società tra Sempronio e Tizio.

- Tra Tizio e Caio si realizza una cessione di azienda alla quale, in base agli artt. 2557 ss. c.c., consegue il divieto di concorrenza, la successione nei contratti non aventi carattere personale e la successione nei debiti e nei crediti.

- In seguito all'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese si è verificata la pubblicità legale e quindi il passaggio dell'azienda da Tizio a Caio è opponibile ai terzi. In quanto parte di un contratto non avente carattere personale, Sempronio può esercitare il recesso entro tre mesi dall'attuazione della pubblicità purché sussista una giusta causa. A questo proposito egli può invocare come ragione ostativa

alla prosecuzione del contratto l'inaffidabilità di Caio e la precarietà della sua situazione patrimoniale. Il contratto, tuttavia, non ritorna in capo a Tizio.

- Se Tizio costituisse una società con Sempronio non violerebbe il divieto di concorrenza in capo a chi aliena l'azienda in quanto, benché si tratti di inizio di nuova attività avente lo stesso oggetto, per via dell'ubicazione non sarebbe in grado di sviare la clientela dell'azienda ceduta a Caio.

Caso 4

Nel corso di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza nelle palestre della città di Vicino che 18 delle 23 palestre lì esistenti da 4 anni praticano tutte le stesse tariffe di iscrizione e di abbonamento mensile per i propri iscritti. Durante l'ispezione presso la palestra ALFA, in particolare, viene rinvenuta una mail inviata dal titolare della palestra BETA che invita i colleghi al consueto meeting annuale, con allegato il proprio listino prezzi attuale e gli aggiornamenti programmati per l'anno successivo.

Si indichi:

- Se la situazione integra una fattispecie rilevante per il diritto della concorrenza, quale e per quali motivi;
- Quale organismo in concreto è competente per l'accertamento della fattispecie, in relazione all'ambito geografico interessato dalla vicenda;
- Chi sono in concreto i soggetti lesi, quali rimedi e tutele possono loro spettare e a quale autorità vanno richiesti i provvedimenti a loro tutela.

- La situazione integra un'intesa orizzontale sui prezzi, sotto forma di pratica concordata. Lo scambio di informazioni tra i titolari delle palestre evidenziato dalla mail di BETA permette di riconoscere un allineamento dei prezzi preordinato alla eliminazione della concorrenza e alla spartizione del mercato tra i partecipanti all'intesa.
- La competenza all'accertamento della fattispecie è dell'AGCM, dato che il mercato interessato dall'intesa (mercato rilevante) in termini geografici è rappresentato dal territorio della città, e non viene in gioco la dimensione europea, non essendoci pregiudizio al commercio tra stati membri della UE.
- Sono lesi dall'intesa sia i titolari delle palestre non partecipanti all'accordo, sia i consumatori. Potrà essere richiesta all'autorità giudiziaria ordinaria (giudice civile) sia la declaratoria di nullità dell'intesa, sia il risarcimento del danno; per i consumatori, in particolare, il danno risarcibile sarà rappresentato dalla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo che sarebbe stato fissato in regime di concorrenza non falsata.

Caso 5

Tizio acquista una fornitura di carni per 800 euro da Caio con pagamento a mezzo di pagherò con scadenza al 20 aprile 2022. Secondo gli accordi, Tizio emette il titolo e lo spedisce a Caio nei due giorni successivi alla consegna della merce. A causa di una rapina nell'ufficio di Caio la busta contenente il titolo viene rubata. Caio telefona a Tizio per avvisarlo dell'accaduto ma non ottenendone risposta gli lascia un messaggio nella segreteria telefonica chiedendogli di richiamarlo ma Tizio cancella inavvertitamente il messaggio. Alla scadenza Tizio riceve una visita di Mevio che gli presenta il titolo e ne pretende il pagamento.

Si chiede di:

- qualificare la posizione di Tizio e di Mevio rispetto al titolo;
- specificare se Tizio è obbligato al pagamento nei confronti di Mevio e indicare le conseguenze dell'eventuale adempimento;
- specificare se Caio può pretendere il pagamento da Tizio;

1. Tizio è debitore cartolare e, dunque, legittimato passivo. Mevio è possessore del titolo ma non titolare del diritto in quanto ha ottenuto il possesso del titolo in modo irregolare ossia non conforme alla sua legge di circolazione.
2. Tizio è obbligato al pagamento nei confronti di Mevio in quanto il possesso del titolo determina una presunzione di titolarità che, nel caso specifico, Tizio non può superare con prova contraria in quanto ignaro del furto del titolo. Pertanto, l'adempimento nei confronti di Mevio lo libera in quanto eseguito senza dolo o colpa grave
3. Caio non può pretendere il pagamento da Tizio in quanto non avendolo avvisato circa il furto del titolo ha fatto in modo che il pagamento fatto a Mevio fosse liberatorio. (Cian p. 181)